

Edizione di giovedì 23 giugno 2016

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Fusione fra società europee con stabili organizzazioni in Italia](#)

di **Fabio Landuzzi**

AGEVOLAZIONI

[La qualifica di “socio” ai fini dell’assegnazione agevolata](#)

di **Leonardo Pietrobon**

IVA

[La funzione di “rappresentante fiscale leggero” svolta dal depositario](#)

di **Marco Peirola**

REDDITO IMPRESA E IRAP

[La disposizione antielusiva in tema di ACE](#)

di **Pietro Vitale**

CONTABILITÀ

[La bozza del nuovo Oic 20](#)

di **Alessandro Bonuzzi**

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

[Professionisti e LinkedIn: consigli pratici per il vostro profilo – La scelta della fotografia](#)

di **Stefano Maffei**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Fusione fra società europee con stabili organizzazioni in Italia

di **Fabio Landuzzi**

L'articolo 179, comma 6, del Tuir prevede che si considerano **realizzati al valore normale** i beni facenti parte dell'azienda che ha formato oggetto di una delle operazioni elencate alle lettere dalla a) alla d) del comma 1 dell'articolo 178, ovverosia **fusioni, scissioni, conferimenti di azienda**, fra **soggetti residenti in Stati membri** dell'Unione europea, quando essi **non confluiscano** nel complesso dei beni appartenenti ad **una stabile organizzazione del soggetto estero** – ovvero l'avente causa – situata nello Stato italiano. Allo stesso modo, il **realizzo al valore normale** si verifica quando, successivamente al compimento delle operazioni, i **componenti conferiti nella stabile organizzazione** italiana sono da essa **distolti**.

Si può verificare il caso di due **società residenti in altri Stati europei**, ciascuna delle quali ha una propria **stabile organizzazione in Italia**. Se tra le due società si realizza una operazione di **fusione per incorporazione** della prima nella seconda, **cosa succede** alla stabile organizzazione della incorporata? Ed in modo particolare, la fusione internazionale produce effetti di **realizzo dei beni della stabile organizzazione** della incorporata secondo il disposto normativo sopra richiamato?

Ricordiamo dapprima che la **fusione fra due società residenti in due Stati diversi appartenenti alla UE** rientra fra le operazioni indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 178 del Tuir, a cui si applicano le disposizioni del **Capo IV del Tuir**, al ricorrere delle condizioni ivi elencate.

La lettera d) del comma 1 dell'articolo 178 del Tuir aggiunge poi alle operazioni soggette alla disciplina del Capo IV del Tuir – fra cui rientra, come detto, anche la fusione “intracomunitaria” – proprio il caso della **fusione fra soggetti non residenti in Italia aventi stabile organizzazione** nel territorio italiano.

Dovranno quindi essere verificate essenzialmente **due condizioni**:

- una **“formale”**, ovverosia la sussistenza dei **presupposti soggettivi** per accedere alla normativa in questione: **residenza nella UE**, appartenenza ad una delle **categorie di società** indicate in apposito allegato del Tuir, **assoggettamento** nel proprio Stato di residenza **ad una delle imposte** indicate in apposito allegato del Tuir;
- una **“sostanziale”**, ovverosia che si tratti di **“fusione”** in termini giuridici, e che in presenza di concambio, l'eventuale **conguaglio in denaro** a favore dei soci della incorporata non superi il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta.

Al ricorrere di queste condizioni, potrà quindi trovare applicazione il **principio di neutralità della fusione**, come confermato specificamente dall'Amministrazione finanziaria nella **risoluzione n. 175/E del 2009**.

Quindi, la stabile organizzazione della società estera incorporata **confluirà i valori in continuità** nel patrimonio nella **stabile organizzazione della incorporante**.

Lo **scioglimento della stabile organizzazione**, per effetto della fusione della società estera, **non comporterà** quindi il **realizzo di plusvalenze** sui beni se e nella misura in cui i componenti del complesso aziendale della società **confluiscono in un'altra stabile organizzazione** costituita nel territorio italiano.

AGEVOLAZIONI

La qualifica di “socio” ai fini dell’assegnazione agevolata

di **Leonardo Pietrobon**

Sotto il **profilo soggettivo il comma 115 dell’articolo 1 L. n. 208/2015** stabilisce che la procedura di assegnazione agevolata è riservata ai **soggetti che assumono la qualifica di socio**. In particolare, la citata disposizione normativa prevede che i soci beneficiari della disposizione in commento devono risultare *“iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2015”*.

Da quanto sopra riportato emerge che i destinatari dell’assegnazione possono essere:

1. **sia soci persone fisiche e sia soci società;**
2. **soci residenti e anche soci non residenti.**

Di conseguenza, dal punto di vista soggettivo, la norma non prevede alcuna particolare limitazione, bensì pone “semplicemente” il rispetto di alcune **condizioni temporali** legate alla qualifica di socio. In particolare, i destinatari dell’assegnazione sono i soggetti che:

- rivestono la **qualifica di socio al momento dell’assegnazione del bene;**
- risultano **iscritti nel libro soci, se previsto, alla data del 30 settembre 2015**, ovvero entro il 31 gennaio 2016 in base ad un titolo di trasferimento avente data certa antecedere al 1° ottobre 2015.

Con riferimento alla prima condizione – **qualifica di socio alla data di assegnazione** – è utile far presente quindi che un soggetto **“socio” al 30 settembre 2015 ma non più socio al momento dell’assegnazione (2016) non può beneficiare dell’assegnazione agevolata**.

Sig. Mario Rossi		
Socio al 30.9.2015 in Alfa S.r.l.	Socio di Alfa S.r.l. alla data di assegnazione in Alfa S.r.l.	Procedura di assegnazione agevolata ammessa
50%	0%	No

Sul punto l’Agenzia delle entrate, con la **circolare n. 26/E/2016** afferma che la norma agevolativa, tuttavia, **non richiede il possesso ininterrotto** della partecipazione dal 30 settembre 2015 alla data di assegnazione, lasciando intendere, quindi, che **l’analisi delle condizioni soggettive e temporali** va eseguita in modo **“fotografico”**, verificando la condizione **alle specifiche date indicate (30.9.2015 e data di assegnazione)**.

La **procedura di assegnazione** risulta ulteriormente **applicabile anche nel caso in cui**, in data successiva al 30.9.2015, la **compagine societaria della società assegnataria sia mutata**. In tal caso, tuttavia, la procedura di assegnazione è ammessa con **esclusivo riferimento ai soci alla data del 30 settembre 2015**.

A titolo esemplificativo si riporta le seguente situazione.

Alla data del 30 settembre 2015 la società Alfa S.r.l. è partecipata al 50% dal socio Sig. Mario Rossi e per il residuo 50% dal socio Sig. Giuseppe Verdi. In data 3 marzo 2016, il Sig. Mario Rossi cede il 20% della sua partecipazione in Alfa S.r.l. al Sig. Bruno Neri, di conseguenza, alla data di assegnazione, la compagine sociale della società Alfa S.r.l. e la procedura di assegnazione agevolata è ammessa secondo la seguente tabella riepilogativa:

Alfa S.r.l. alla data del 30.9.2015		Alfa S.r.l. alla data dell'assegnazione		Possibilità di assegnazione agevolata
Mario Rossi	50%	Mario Rossi	30%	Si
Giuseppe Verdi	50%	Giuseppe Verdi	50%	Si
Bruno Neri	–	Bruno Neri	20%	No

La **percentuale di partecipazione** al capitale sociale, da assumere a riferimento ai fini del calcolo della quota di patrimonio netto attribuita al socio, destinatario dell'assegnazione agevolata, è **quella risultante al momento dell'assegnazione stessa**. Nel caso dell'esempio riportato è rappresentata dal 30% per il Sig. Mario Rossi e dal 50% per il Sig. Giuseppe Verdi.

Un'ulteriore questione affrontata dall'Agenzia delle entrate riguarda l'assunzione della qualifica di socio per effetto di **atto successorio** in **data successiva al 30 settembre 2015**. Su tale aspetto la **circolare n. 26/E/2016** afferma che il **subentro dell'erede** nella qualità di socio, a seguito di accettazione dell'eredità, **non è di ostacolo alla fruizione dell'agevolazione** in esame, in quanto la successione non rappresenta un trasferimento volontario della partecipazione.

A titolo esemplificativo, la compagine sociale della società Alfa S.r.l. alla data del 30 settembre 2015 risulta essere composta per il 50% dal socio Sig. Mario Rossi e per il residuo 50% dal socio Sig. Giuseppe Verdi. In data 15 aprile 2016 per effetto della morte del Sig. Mario Rossi subentra il Sig. Bruno Neri, la procedura di assegnazione è ammessa secondo la seguente tabella riepilogativa.

Alfa S.r.l. alla data del 30.9.2015		Alfa S.r.l. alla data dell'assegnazione		Possibilità di assegnazione agevolata
Mario Rossi	50%	Mario Rossi (<i>de cuius</i>)	–	No
Giuseppe Verdi	50%	Giuseppe Verdi	50%	Si
Bruno Neri	–	Bruno Neri (erede)	50%	Si

Infine, nel caso in cui sulla partecipazione sia stato costituito un **diritto di usufrutto**, la qualità

di **socio**, ai fini di cui trattasi, va riferita al soggetto **titolare della nuda proprietà**.

IVA

La funzione di “rappresentante fiscale leggero” svolta dal depositario

di **Marco Peirola**

Il gestore del deposito IVA, oltre agli obblighi contabili e amministrativi connessi con la gestione dei beni in giacenza, svolge anche la **funzione di rappresentante fiscale** dei soggetti non residenti non identificati ai fini IVA in Italia per le operazioni relative ai beni in deposito.

In particolare, l'art. 50-*bis*, comma 7, del D.L. n. 331/1993, nel rinviare all'art. 44, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto, prevede che il gestore del deposito IVA, ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari del soggetto non residente che intenda introdurre i beni nel deposito, assume la veste di **rappresentante fiscale cd. “leggero”**, siccome il suo intervento è limitato all'esecuzione degli **obblighi di fatturazione e di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie** (modelli INTRASTAT).

L'ambito applicativo della rappresentanza leggera deve essere esaminato dal punto di vista sia soggettivo che oggettivo.

Un primo aspetto da chiarire riguarda la possibilità di estendere la semplificazione ai **soggetti passivi extracomunitari** che effettuano operazioni relative ai beni in deposito.

Sul punto, la **circolare dell'Agenzia delle Entrate 24 marzo 2015, n. 12** (§ 7) ha chiarito che *“l'istituto previsto dall'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, in mancanza di una preclusione espressa nella norma, può essere utilizzato anche da soggetti residenti in Paesi terzi”*.

L'indicazione, pur non essendo specificato dalla circolare, è coerente con l'evoluzione del citato settimo comma dell'art. 50-*bis* del D.L. n. 331/1993, il quale – nel testo in vigore sino al 30 agosto 2002 – stabiliva che i gestori dei depositi IVA potevano assumere la funzione di rappresentante fiscale leggero dei **“soggetti passivi d'imposta identificati in altro Stato membro”**. Con la riformulazione operata dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 191/2002, si fa riferimento, più in generale, ai **“soggetti non residenti”**, per cui il depositario può assumere la veste di rappresentante fiscale leggero anche dei soggetti residenti al di fuori dell'Unione, in coerenza con quanto precisato dall'Agenzia.

Un ulteriore profilo da chiarire è quello dell'ambito oggettivo della rappresentanza limitata, cioè della **natura delle operazioni relative ai beni in deposito**.

L'art. 50-*bis*, comma 7, del D.L. n. 331/1993, nella formulazione in vigore sino al 30 agosto

2002, disponeva che la rappresentanza era preordinata all'adempimento degli obblighi tributari relativi alle **operazioni intracomunitarie** aventi per oggetto i beni introdotti nel deposito.

Anche il riferimento alle operazioni intracomunitarie è stato eliminato nel passaggio al nuovo testo della norma, che attribuisce al depositario, in veste di rappresentante del soggetto non residente, l'adempimento degli obblighi tributari relativi, più in generale, alle **operazioni** riguardanti i beni introdotti nel deposito.

In linea con la modifica introdotta dal D.Lgs. 191/2002, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 12/2015 ha specificato che il settimo comma dell'art. 50-*bis* del D.L. n. 331/1993 *“trova applicazione non solo in relazione alle «operazioni intracomunitarie» in senso stretto, ma a **tutte le operazioni relative ai beni che transitano nel deposito**”* e ciò nella considerazione *“che la disposizione in esame risponde all'esigenza di semplificare gli adempimenti di contribuenti non residenti in relazione ad operazioni per le quali non sorge nell'immediato un debito di imposta”*.

Dato che il citato art. 50-*bis*, comma 7, del D.L. n. 331/1993 fa riferimento, senza esclusioni, a tutte le operazioni relative a beni introdotti nel deposito di cui al comma 4, la rappresentanza leggera è ammessa anche per le **operazioni di importazione, esportazione, nonché quelle relative a beni giacenti nel deposito** stesso. Il predetto rinvio, quindi, consente di superare l'apparente limitazione dell'art. 44, commi 1 e 3, del D.L. n. 331/1993, ai sensi del quale si potrebbe ritenere che l'istituto della rappresentanza leggera sia limitato alle sole operazioni intracomunitarie.

Nella C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464/1993 (§ 8) era stato precisato che la semplificazione **decade** con l'effettuazione della **prima operazione attiva o passiva che comporti il pagamento dell'imposta o il relativo recupero**. Tale indicazione è stata confermata dalla circolare n. 12/E/2015 (§ 7), secondo cui la rappresentanza limitata *“viene meno al compimento della prima operazione attiva o passiva che comporta il pagamento o il recupero dell'imposta, con il conseguente obbligo per l'operatore interessato di provvedere alla **propria identificazione** nel territorio dello Stato (nomina del rappresentante fiscale o identificazione diretta a norma dell'art. 35-ter, del D.P.R. n. 633 del 1972)”*.

Di tale ultima circostanza, precisa l'Agenzia, i gestori dei depositi presso i quali i beni sono stati introdotti devono venire **immediatamente a conoscenza** per evitare un'interferenza di attività con il rappresentante fiscale o con l'identificazione diretta del soggetto non residente.

http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/iva_nazionale_ed_estera

REDDITO IMPRESA E IRAP

La disposizione antielusiva in tema di ACE

di **Pietro Vitale**

È noto come l'aiuto alla crescita economica (ACE), introdotta dall'articolo 1 D.L. n. 201/2011, abbia lo scopo di **agevolare** le società che effettuano i propri investimenti con capitale anziché con debito. Tale decisione (**debito versus capitale**) **non è una operazione fiscalmente abusiva** ex articolo 10-bis L. n. 212/2000, bensì una legittima scelta lasciata all'imprenditore, a tal punto che l'ACE agevola il ricorso al capitale.

Si ricorda brevemente che il **D.M. 14.3.2012** chiarisce che la base ACE dei soggetti IRES si calcola quale variazione positiva (**non sono previsti meccanismi di recapture di eccedenze negative di base ACE**) del patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio, escluso l'utile, rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010, tenendo quindi conto dei conferimenti in denaro (inclusa la rinuncia a crediti) dei soci e delle attribuzioni del patrimonio ai soci.

La **ratio dell'articolo 1** è ben evidente dal suo tenore letterale: *"In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e **fornire un aiuto alla crescita** mediante una riduzione della imposizione sui redditi **derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi, la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano ...**".* Mai norma fu così chiara nel descrivere la propria *ratio legis*. Non occorrerebbe, pertanto, ricorrere nemmeno ad eventuali relazioni illustrative ma solo all'articolo 12 delle preleggi (secondo cui occorre fare riferimento alle *"parole della norma secondo la connessine di esse, e dalla intenzione del legislatore"*). Inoltre dalla lettura del D.M. si evince chiaramente che lungo la catena societaria occorre soddisfare sempre il seguente binomio:

1 iniezione di capitale = 1 sola base ACE lungo la catena societaria.

Questo **binomio** viene soddisfatto dal decreto attraverso una serie di **sterilizzazioni** previste all'articolo 10 che detta **disposizioni antielusive specifiche**.

Si ricorda, inoltre, che la **norma generale antiabuso** di cui all'articolo 10-bis L. n. 212/2000 risulta applicabile anche al caso di specie qualora l'articolo 10 del D.M. non sia sufficiente a limitare operazioni abusive che comportino un vantaggio fiscale indebito in violazione della

ratio della norma.

Brevemente si vuole evidenziare che seppure l'ACE rappresenta una diminuzione del reddito imponibile, per meglio comprenderla, essa è assimilabile ad un **interesse nozionale figurativo** riconosciuto (nel senso che è deducibile anche se non corrisposto al supposto mutuante) alle società che si finanziano con il capitale piuttosto che con debito. E come è vietata la doppia deduzione di un interesse, del pari **non è permesso raddoppiare la base ACE a fronte di una unica iniezione di capitale** da parte dei soci.

A ben vedere, l'ACE **agevola solo i soggetti che si trovano con della cassa che abbia avuto come contropartita il patrimonio netto** (tipicamente: Cassa a Capitale sociale). **Quella cassa però deve permanere nell'economia aziendale** e deve essere destinata ad esempio all'acquisto di fattori produttivi (i cui ammortamenti sono incontestabilmente deducibili) e giammai deve essere messa a servizio dell'incremento del patrimonio netto di altri soggetti del gruppo. Proprio a tali fini, **l'articolo 10 del D.M.:**

- **da un lato riduce la base ACE del soggetto che si priva della cassa** per effetto di:
 - **conferimenti in denaro effettuati** – successivamente al 31.12.2010 – **a controllate;**
 - **acquisto o incremento di partecipazioni** in soggetti controllati dal gruppo;
 - acquisti di **aziende o rami di azienda** da cedenti controllati dal gruppo;
 - **incremento**, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, dei **crediti di finanziamento** nei confronti del gruppo.
- **dall'altro aumenta la base ACE del soggetto che riceve la cassa** per effetto di:
 - conferimenti in denaro ricevuti da controllanti;
 - accantonamenti di utili di esercizio a riserva;
 - incremento di patrimonio per effetto di rinunce a crediti.

Da ultimo, si evidenzia che l'articolo 10, inoltre, prevede una riduzione della base ACE in misura pari ai **conferimenti in denaro:**

- **provenienti da soggetti non residenti**, se controllati da soggetti residenti. La riduzione prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio;
- provenienti da soggetti domiciliati in Stati o territori di cui all'articolo 167, comma 4, del TUIR.

CONTABILITÀ

La bozza del nuovo Oic 20

di **Alessandro Bonuzzi**

Lo scorso 13 giugno l'Organismo italiano di contabilità ha pubblicato in consultazione la bozza dell'**Oic 20 – Titoli di debito** che tiene conto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 139/2015 a regime dai bilanci 2016.

La novità principale che emerge dalla lettura del documento riguarda il recepimento del criterio del **costo ammortizzato** da utilizzare per la rilevazione e la valutazione dei titoli.

Tale metodo va considerato come criterio base poiché trova applicazione nella generalità dei casi; quindi, sia con riferimento alla rilevazione dei titoli immobilizzati, sia con riferimento alla rilevazione dei titoli che non costituiscono immobilizzazioni e quindi iscritti nell'attivo circolante.

D'altro canto la **normativa di riferimento** dispone in tal senso. In particolare, l'articolo 2426, comma 1, n. 1), cod. civ. prescrive che *"...le **immobilizzazioni rappresentate da titoli** sono rilevate in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile"*. Inoltre, il successivo punto 9) stabilisce che *"... **i titoli ... che non costituiscono immobilizzazioni** sono iscritti al costo di acquisto, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato, se minore..."*.

Il criterio del costo ammortizzato può comunque non essere applicato quando gli effetti, rispetto alla contabilizzazione dei titoli in base al costo d'acquisto, sono **irrilevanti**. In questo caso vi è la facoltà di iscrivere i titoli tenendo conto, appunto, del prezzo pagato (comprensivo di eventuali oneri accessori).

Si può **presumere** che gli effetti siano irrilevanti quando:

- i titoli sono destinati ad essere detenuti durevolmente ma i **costi di transazione**, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza **sono di scarso rilievo**;
- i titoli di debito sono detenuti presumibilmente in portafoglio per un periodo **inferiore ai 12 mesi**.

Pertanto, con riferimento ai titoli di debito detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai 12 mesi e ai titoli di debito detenuti durevolmente con costi di transazione o premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione non significativi, **il nuovo principio contabile non produce cambiamenti rispetto al passato**. Diversamente, potrebbero prodursi effetti in relazione ai titoli

di debito detenuti durevolmente con costi di transazione, premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione di importo rilevante.

Una **ulteriore deroga** all'utilizzo del costo ammortizzato riguarda specificatamente le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** (*ex* articolo 2435-*bis* cod. civ.) e le società che redigono il bilancio delle **micro-imprese** (*ex* articolo 2435-*ter* cod. civ.). Per tali soggetti è fatta salva la facoltà di iscrivere i titoli al costo d'acquisto.

Qualora – come presumibile – la società si avvalga di questa facoltà, **i titoli immobilizzati e non immobilizzati sono iscritti secondo il prezzo pagato**, comprensivo dei costi accessori.

Per quanto riguarda, poi, le **altre novità** contenute della bozza dell'Oic 20, si rileva che:

- sono stati **eliminati i riferimenti alla sezione straordinaria** del conto economico a seguito della sua soppressione ai sensi del D.Lgs. 139/2015;
- è stata introdotta all'interno del principio la **distinzione** in termini di classificazione e contenuto delle voci, rilevazione iniziale e valutazione successiva e informativa tra bilanci redatti in forma ordinaria, bilanci redatti in forma abbreviata e bilanci delle micro-imprese;
- è stata **riordinata la forma della trattazione**, ove necessario, in relazione alle novità e ad un miglior coordinamento con le disposizioni degli altri principi contabili nazionali.

Infine, si dà conto che, sia gli effetti derivanti dall'adozione del criterio del costo ammortizzato, sia gli effetti legati alle altre modifiche apportate al principio, possono essere rilevati **prospetticamente**.

SOLUZIONI TECNOLOGICHE

Professionisti e LinkedIn: consigli pratici per il vostro profilo – La scelta della fotografia

di **Stefano Maffei**

Siamo arrivati al terzo numero della mia rubrica di **consigli pratici per il vostro profilo LinkedIn** (un consiglio alla settimana fino alla fine dell'estate).

Il consiglio di oggi: Scelta e inserimento della fotografia

Mi stupisce la trascuratezza di molti commercialisti e avvocati nello scegliere la fotografia del profilo LinkedIn – specialmente perchè, essendo indicizzata da Google, quella foto **compare ogni volta che qualcuno cerca il vostro nome e cognome su Internet**. Potrei dirvi quale è la fotografia **perfetta** (professionale, sorridente, di mezzobusto e con il viso rivolto verso il centro dello schermo e non “verso sinistra”). Ma suonerebbe una descrizione “standard” e la tradizione dei professionisti è quella di distinguersi, quindi rinuncio in partenza.

Devo però almeno dirvi quali sono **le fotografie sicuramente da evitare**:

- fotografie con piante, gatti, cani, e animali;
- fotografie in autoscatto o selfie con il cellulare;
- fotografie sfuocate o buie;
- fotografie lontane dove si vedono anche le vostre scarpe ma non si distinguono i tratti del viso;
- fotografie troppo ravvicinate (non siete promoter di trucchi);
- fotografie con altri persone da voi “tagliate” (ma si vedono ancor le mani e i capelli altrui);
- fotografie in auto alla guida o con gli occhiali da sole (sì, ho visto anche queste!);
- fotografie di 10 anni fa;
- fotografie davanti a libreria (suvvia, tutti sanno che oggi le ricerche si fanno su internet) o con toga presa in affitto nel giorno del giuramento;
- fotografie da italiani in vacanza davanti a monumenti, segnali stradali, chiese laghi o mari.

Il fotografo sotto casa per €20 vi fa 4 foto professionali. Forse è un investimento utile.

Se infine appartenete alla categoria di quelli “io sui social network non metto la mia

fotografia” pensate a quante persone vi capita di incontrare e salutare pur non conoscendo il loro nome e cognome. Una bella foto aiuta gli altri a sapere chi siete, e fa la differenza.

Per **caricare la fotografia** cliccate prima “Profilo” e poi sull’apposito riquadro in alto a sinistra. Il sistema vi consente di allargare o restringere la fotografia a piacimento, se la risoluzione della stessa lo consente.

*La redazione del profilo LinkedIn in inglese, per voi e il vostro studio, è una delle attività del **nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell’Università di Oxford** (27 agosto-3 settembre 2016): pre-iscrivetevi sul sito www.eflit.it*